

INFORMAZIONI TECNICHE E AGGIORNAMENTI A SEGUITO DI DOMANDE ARRIVATE.

Si consiglia di consultare il presente foglio per possibili aggiornamenti

AL MIO ESAME POSSONO ASSISTERE ALTRE PERSONE, IN VIA TELEMATICA?

Stando a quanto riportato su diversi bandi di ateneo SI.

L'esame, essendo orale, mantiene le caratteristiche connesse alle prove orali classiche, ossia l'essere pubbliche. Tramite link sarà possibile assistere alle prove; alcuni atenei specificano la necessità di essere ammessi dal presidente di commissione.

Ad es.: "La pubblicità della prova è garantita attraverso la condivisione sulla pagina degli esami di Stato di un link diretto all'evento della prova orale che consente a chiunque di assistere alle interrogazioni orali e di esserne testimone." (Milano Bicocca)

QUANDO E COME VERRANNO COMUNICATI GLI ESITI?

Gli atenei che hanno dato notizie inerenti alla pubblicazione degli esiti mostrano soluzioni differenti. Alcuni segnalano che l'esito verrà pubblicato sul sito dopo ogni colloquio, altri a fine giornata, altri ancora nelle 24 ore successive.

Ad es.: "Per la prova orale a distanza relativa alla prima sessione 2020, le votazioni vengono comunicate al termine di ogni giornata di prove secondo il calendario stabilito, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo." (Milano Bicocca)

"Gli esiti positivi sono resi pubblici sul sito istituzionale entro 24 ore dal termine di ciascuna seduta giornaliera." (Roma La Sapienza)

"L'esito della prova viene reso noto, al termine di ciascuna seduta d'esame, con avviso pubblicato in rete sul sito www.unina.it alla pagina degli esami di Stato. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova.

Al termine dell'ultima seduta d'esame la Commissione:

- Trasmette i suddetti risultati all'Ufficio Esami di Stato.
- Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo." (Napoli)

SE MI ISCRIVO A QUESTA SESSIONE E POI NON MI PRESENTO, POTRÒ PARTECIPARE ALLA SECONDA SESSIONE SENZA PAGARE NUOVAMENTE LA TASSA D'ISCRIZIONE? E SE SI POSSO CAMBIARE ATENEO?

Viene mantenuta e garantita la possibilità, se assenti, di riutilizzare la tassa di iscrizione per la sessione successiva.

Tale possibilità è tuttavia da considerarsi concessa solo all'interno del singolo ateneo.

"Il candidato risultato **assente** nella I sessione degli esami di Stato non è tenuto ad effettuare il versamento della quota di partecipazione alla II sessione programmata nello stesso anno, ma deve obbligatoriamente ripresentare la domanda di ammissione secondo le modalità di iscrizione online previste e indicate nell'art.6 del presente bando e nei termini stabiliti. Il mancato rinnovo dell'iscrizione esclude il candidato dalla partecipazione alla II sessione. Il candidato risultato assente

nella II sessione d'esame può iscriversi nuovamente alle sessioni successive ma è tenuto al pagamento dell'intera quota di ammissione." (Milano Bicocca)

COME FUNZIONANO GLI ESONERI IN QUESTA PARTICOLARE SESSIONE?

L'esonero in questa sessione è connesso non tanto allo svolgimento della prova scritta, che non sussiste per nessuno, quanto in relazione agli argomenti di trattazione. Rispetto a questi viene mantenuta la possibilità di esonero, qualora la richiesta avvenga contestualmente all'iscrizione.

Ad esempio: "Nell'ambito della prova orale sono esonerati dal discutere delle materie oggetto della prima prova scritta, prevista dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, i candidati che abbiano maturato i requisiti richiesti dalla convenzione stipulata, in attuazione della convenzione quadro nazionale, tra l'Università di appartenenza del candidato e un ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A tal fine il candidato che richieda l'esonero dalla prova suindicata deve presentare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione agli esami, relativa istanza di esonero su carta libera, allegando una certificazione dell'ateneo di appartenenza o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il diritto all'esonero dalla prima prova scritta. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione e/o dell'esonero dalla prima prova, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non verranno rimborsate le tasse pagate." (Napoli)